

per il trasporto. Quindi, quando si tratta di questi danni, che si verificano nell'esercizio delle comunicazioni, io sarei d'avviso che dovesse mantenersi il testo dell'articolo proposto dal Governo.

Vi è un altro genere di danni, che possono portare conseguenze assai più gravi, i danni a cui hanno accennato l'onorevole Campi e l'onorevole Daneo e che possono derivare o da cattiva collocazione, o da trascurata manutenzione dei fili telefonici, che possono così dare occasione a disgrazie nelle persone.

Per questo secondo genere di danni vorrete limitare la responsabilità del Governo, che sia esercente del telefono, o limitarla diversamente da quello che sia la responsabilità di qualunque altro concessionario? Diceva bene l'onorevole Campi: se per uno di questi difetti di costruzione o di manutenzione, io perdo o la vita, o una gamba, o un braccio, devo pure avere da colui al quale risale la colpa del mio danno, sia lo Stato, sia un privato, la corrispondente indennità.

Quindi, per questo secondo caso, io parificherei il trattamento per l'uno e per l'altro e renderei ugualmente responsabile tanto lo Stato, quanto il privato concessionario.

Introducendo questo concetto nell'articolo di legge in discorso, mi pare (prego i signori commissari e prego il sotto-segretario di Stato di prestarmi, su queste ultime parole, benevola attenzione) che possa la questione risolversi mettendo nell'articolo le seguenti modificazioni. Esso dovrebbe dire così: "La responsabilità civile di chi esercita le comunicazioni telefoniche per uso pubblico per i danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni (questa è l'aggiunta che farei) è limitata alla restituzione della tassa col pagamento delle somme stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione." Poi aggiungerei: "La responsabilità dei danni di altra natura è regolata dal diritto comune."

Così facendo, non incorreremmo più nel grave pericolo a cui accennava l'onorevole Campi, che, per esempio, per una mancata o ritardata comunicazione telefonica il mittente o il destinatario della comunicazione abbiano a chiedere la indennità anche per il lucro, che possono avere perduto in un grosso affare per un qualche minuto di ritardo. In questo modo le liti esagerate, le pretese superflue non possono più verificarsi. Ecco il perchè, se io pure sono arrivato a farmi comprendere, ho fiducia che il rappresentante del Governo e la Commissione possano accettare l'emendamento dell'articolo in questo

modo; tanto più che mi pare d'aver così concordato un poco i pensieri ed i concetti dell'onorevole Daneo e anche dell'onorevole Marinuzzi, il quale, proponendo il suo emendamento, non voleva dar pretesto alle esagerate pretese, alle quali ha accennato l'onorevole Campi. Ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. La Commissione veramente si è astenuta finora dall'entrare in questa disquisizione giuridica, dove tanti altri oratori hanno parlato con tanta competenza, aspettando che il Governo, al quale va attribuita la paternità di quest'articolo, avesse esposto il suo intendimento.

Ma, dopo che gli onorevoli oratori hanno parlato in seguito alle dichiarazioni del Governo, pare a noi che l'ultima dizione proposta dall'onorevole Martelli possa essere veramente quella che concilia le varie opinioni.

Se abbiamo ben inteso le dichiarazioni dell'onorevole Martelli, egli, con questa dizione, ha salvato il carattere di servizio pubblico che debbono avere i telefoni, e questi perciò non incorrerebbero in quei pericoli di responsabilità completa e comune a cui pareva li esponesse il primo paragrafo dell'articolo dell'onorevole Marinuzzi.

Con l'aggiunta, che si fa con l'emendamento dell'onorevole Martelli, tutte le responsabilità, all'infuori dell'esercizio delle comunicazioni telefoniche, entrano nel diritto comune.

Posto questo, noi crediamo che si possano contentare gli onorevoli Daneo e Villa, dei quali è accettata l'aggiunta, conservando quel carattere che deve avere questa legge, il quale, non perdiamolo di vista, è quello di regolare un servizio pubblico, che come tale bisogna sia sottratto a quelle responsabilità troppo minute, che convengono ad una industria esclusivamente privata.

La Commissione quindi accetta che l'articolo sia così modificato:

"La responsabilità civile di chi esercita le comunicazioni telefoniche per uso pubblico, per i danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni, è limitata alla restituzione delle tasse ed al pagamento delle somme stabilite dai regolamenti e dagli atti di concessione.

"La responsabilità per danni di altra natura è regolata dal diritto comune."

Martelli. La mia dizione sarebbe la stessa.

Campi. In questo caso accetto l'emendamento e rinunzio alla domanda di rinvio.

Presidente. Onorevole Daneo?

Daneo. Accetto questo emendamento.

Presidente. Onorevole Marinuzzi?